

LEGGE REGIONALE N. 26 del 18 Ottobre 2002

“Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

1. La presente legge si applica nei Comuni della Campania nel cui territorio ricadono strutture, insediamenti e impianti urbanistici o parti di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale, come classificati nell'articolo 2, ed ha i seguenti obiettivi:

a) conservare e valorizzare i beni, non archeologici, di cui innanzi ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti;

b) disciplinare, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di controlli ed interventi sui beni culturali ed, in particolare, dall'articolo 158 della stessa legge, il restauro, il decoro e l'attintatura, sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale, sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per gli immobili aventi oltre 50 anni.

2. Gli interventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni sono approvati e ammessi a contributo nell'ambito di programmi di valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o i nuclei di un medesimo comune o di loro consorzi, da approvarsi con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12.

3. Il recupero dei centri di cui al comma 1:

a) promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, attraverso la salvaguardia della presenza antropica, in quanto presupposto per la conservazione dell'identità storico-culturale dei centri stessi;

b) persegue la riqualificazione ed il recupero strutturale, ambientale e conservativo, nonché un adeguamento degli standards di qualità abitative dei centri storici, anche attraverso un complesso integrato ed organico di interventi riguardanti le funzioni ed i servizi urbani;

c) utilizza forme e procedure di attuazione e di gestione diretta dei programmi di recupero, attraverso l'intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Il contributo finanziario, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è assegnato con priorità agli interventi presentati dai Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.

Titolo I

Conservazione e valorizzazione dei centri storici

Articolo 2

Classificazione e censimento

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nonché del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, vengono classificati i seguenti beni o gruppi di beni:

a) centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d'arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che conservano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;

b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;

c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d'insieme.

2. Su proposta dell'Assessore regionale alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, la Giunta regionale con proprie deliberazioni:

a) definisce, d'intesa con la Soprintendenza regionale, le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, necessarie per il riconoscimento di centro storico di particolare pregio e le modalità relative al riconoscimento stesso;

b) approva, su proposta dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, l'elenco degli insediamenti censiti, anche ai sensi del decreto legislativo n.490/99, Titolo II, capo I, secondo i criteri fissati dall'articolo 3, previa acquisizione del parere di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, articolo 155, comma 2, lettera b).

Articolo 3

Criteri ed indirizzi

1. Ai fini dell'inclusione nel censimento di cui all'articolo 2, comma 2, si tiene conto dei seguenti caratteri e della corrispondente bibliografia documentaria:

a) impianto urbano generato da una delle tipiche matrici storiche;

b) disposizione geomorfologica che determina unità di paesaggio edificato e non edificato di elevata qualità morfologica urbana, con valore storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale e naturalistico;

c) connotati storici urbanistici, dei quali l'opera d'arte, gli edifici o i complessi monumentali costituiscono una parte integrante;

d) eventuali altri elementi storico-artistico-architettonici ambientali che contribuiscano a caratterizzare il centro storico, il nucleo ed i quartieri urbani antichi e tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1;

e) inclusione in parco naturale di interesse nazionale, regionale o siti di interesse comunitario indicati da direttive comunitarie e dai Piani urbanistici territoriali;

f) inclusione in decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n.490/99;

g) inclusione nell'elenco di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1971, in applicazione della legge 6 agosto 1967, n.765, articolo 17;

h) inclusione in aree o piani speciali di valorizzazione promossi dalla Regione o da Enti locali;

i) inclusione in aree dichiarate Patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 4

Catalogazione

1. La Giunta regionale della Campania promuove, nel rispetto delle competenze statali di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 149, la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico-artistico ed ambientale ed eroga i finanziamenti di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di tale attività, da eseguirsi a cura dei comuni, in conformità alle linee programmatiche stabilite dalla Regione con l'utilizzo di adeguate figure professionali, anche in forma associata, quali laureati in architettura, conservazione e scienze dei beni culturali.

2. La catalogazione dei beni di cui al comma 1 è realizzata con la schedatura degli elementi d'interesse storico, artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale.

3. La catalogazione è effettuata da figure professionali in possesso di laurea nelle discipline previste al comma 1, o in discipline specialistiche equipollenti, individuate sulla scorta di un curriculum formativo e professionale e di specifiche competenze attestate anche da studi e pubblicazioni.

4. La selezione delle figure professionali per le finalità di cui al comma 3, avviene secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 12.

5. La scheda di rilevamento da adottare è uniforme per tutti i Comuni sul modello indicato dalla scheda di catalogazione urbanistica, ambientale, architettonica e di bene storico - artistico elaborata dall'Ufficio Centrale di Catalogo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

6. I Comuni elaborano una scheda complessiva dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, comprendente anche aree libere, piazze, spazi verdi con relativa piantumazione e relazione con il paesaggio tradizionale e una fascia perimetrale esterna ai beni di almeno cento metri di profondità.

7. Se i Comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania opera in via sostitutiva, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12.

8. Per i beni o gruppi di beni di cui all'articolo 2, comma 1, la catalogazione è redatta e approvata contestualmente al programma integrato di cui all'articolo 5.

9. I dati raccolti a seguito della catalogazione di cui ai commi precedenti confluiscono nel Centro di Catalogo e Documentazione della Regione Campania.

Articolo 5

Strumenti di attuazione e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3

1. Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i comuni provvedono attraverso la formazione di Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, di cui alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Programmi integrati individuano le condizioni attuali del territorio attraverso approfondite analisi storiche, urbanistiche, architettoniche, paesistiche e socio-economiche; progettano i percorsi di sviluppo e riqualificazione attraverso interventi di recupero e di adeguamento in campo igienico ed impiantistico; prefigurano il nuovo assetto attraverso la individuazione:

- a) della natura ed entità delle risorse disponibili;
- b) delle allocazioni attuali delle risorse;
- c) della suscettività di sviluppo di luoghi ed attrezzature;
- d) delle attese socio-economiche di sviluppo;
- e) della congruenza tra le analisi, gli interventi proposti e i risultati attesi.

3. I Programmi integrati contengono tutte le indicazioni atte a qualificare un progetto d'intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali, ivi comprese le pavimentazioni stradali, le definizioni di aperture, ornate ed infissi, le insegne, i paramenti esterni, i colori, la scelta e la disposizione del verde pubblico, le apparecchiature di servizio e d'uso, mediante una dettagliata disciplina attuativa.

4. I Programmi integrati, adottati con delibera di Consiglio comunale ai sensi della legge regionale n.3/96, articoli 7, 8 e 9, sono composti da uno studio di fattibilità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali, dal quale si evince la proposta urbanistica con l'esplicitazione della eventuale variante allo strumento urbanistico generale, fatto salvo l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, dove previsto.

5. L'approvazione dei Programmi integrati costituisce, per ciascuno degli interventi previsti, titolo preferenziale per l'accesso alle agevolazioni finanziarie, con priorità per gli interventi presentati dai comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.

6. Le opere pubbliche interne al centro storico, previste nei Programmi integrati, sono realizzate come quelle private, secondo le disposizioni dei commi precedenti e secondo la normativa dei Piani di

recupero per il centro storico vigenti se gli stessi non sono in contrasto con le finalità della presente legge, di conservazione e valorizzazione dei centri storici e dell'ambiente.

7. I Comuni, in cui ricadono i beni o gruppi di beni, classificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, inseriscono nei Programmi integrati le esigenze di opere infrastrutturali e di servizio, esterne ai beni o gruppi di beni, che siano strettamente necessarie alla loro riqualificazione e conservazione integrata e non costituiscano pregiudizio, danno e depauperamento del bene da valorizzare. La necessità di dette opere è dimostrata da studi di fattibilità e da valutazione di impatto ambientale.

8. I Comuni promuovono cantieri-scuola per sostenere attività di incentivazione nel restauro dei beni culturali, in collaborazione con Enti ed Istituzioni altamente qualificati avvalendosi di personale specializzato, secondo un programma conforme alle finalità della presente legge e secondo i criteri e le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 12.

9. Se i Programmi integrati prevedono la delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità dei programmi stessi, ovvero di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, la Regione concede un incentivo per la loro localizzazione in idonea zona omogenea dello strumento urbanistico vigente, previa presentazione dello studio di fattibilità e della certificazione di compatibilità ambientale. Detta delocalizzazione non è concessa in mancanza di uno strumento urbanistico vigente.

10. Se i Programmi integrati prevedono la sostituzione in sito di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico, l'altezza dei nuovi edifici non supera l'altezza delle cortine o degli isolati o del contesto urbano circostante fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 3/96, articolo 2, comma 6.

11. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sui singoli immobili sono ammessi soltanto nel caso in cui sussistono circostanze di pericolo che minacciano l'integrità del bene o la pubblica e privata incolumità o quando il bene stesso è compreso nella carta del rischio dei beni culturali, di cui alla legge 19 aprile 1990, n.84. Gli interventi sono corredati di perizia giurata e conformi alle norme dettate dalla presente legge e dai Piani di recupero vigenti.

12. Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, e sentita la Commissione consiliare competente, la Giunta regionale autorizza e finanzia, per il perseguimento delle finalità della presente legge, mostre, esposizioni, studi e ricerche di rilevante interesse scientifico e culturale, programmi culturali e di promozione organizzati da Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni no-profit, nonché l'emanazione di bandi di concorso di progettazione o di idee.

13. Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, sentita la Commissione consiliare competente, la Giunta regionale promuove intese e stipula convenzioni per la valorizzazione del patrimonio artistico, lo sviluppo dell'imprenditoria culturale e la promozione della sponsorizzazione di beni da riqualificare.

14. I comuni, per il patrimonio immobiliare interessato dai Programmi integrati, prevedono agevolazioni contributive.

15. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1996, n.3, è soppresso.

16. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, è così sostituito:

"8. Il Programma integrato presuppone la vigenza dello strumento urbanistico generale. Se la strumentazione urbanistica vigente ed i relativi regolamenti non prevedono le disposizioni necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni o gruppi di beni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, prima dell'adozione del Programma integrato si procede alla variazione della strumentazione urbanistica stessa con l'inserimento della norma di salvaguardia".

17. Ai Programmi integrati, approvati ai sensi della presente legge, non si applicano gli articoli 4, 5, e 6 della legge regionale n.3/96.

TITOLO II

Incentivi per il restauro, il decoro e l'attintatura delle facciate di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei centri storici della Campania

Articolo 6

Ambito di applicazione

1. La concessione dei contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è destinata agli interventi da realizzarsi nei Comuni che si sono dotati di un Piano del Colore per l'edilizia storica, redatto secondo le linee guida previste dal regolamento di cui all'articolo 12.

Articolo 7

Destinatari dei finanziamenti

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 6 gli Enti pubblici ed i soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi di cui alla presente legge, ad esclusione delle società finanziarie o immobiliari, degli Istituti bancari ed assicurativi.

Articolo 8

Esecuzione d'ufficio

1. Per gli immobili che presentano condizioni di profondo degrado, il Comune impone ai soggetti, indicati all'articolo 7, l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le modalità dettate dal regolamento di cui all'articolo 12.

2. In caso di inadempienza, previa formale diffida agli interessati, il Comune provvede all'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico degli stessi la somma occorrente.

Articolo 9

Fondo di rotazione per l'esecuzione d'ufficio

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, è istituito un Fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l'anticipazione delle spese derivanti da esecuzioni d'ufficio.

2. I criteri e le modalità di finanziamento del Fondo sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Criteri prioritari

1. I Comuni, per la formazione della graduatoria degli interventi dei soggetti di cui all'articolo 7, tengono conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:

a) qualità del progetto e conformità agli elementi tipologici, strutturali e decorativi dell'edilizia locale;

b) tipologia delle opere da restaurare;

c) stato di conservazione delle opere;

d) esposizione al rischio di degrado o danno;

e) materiali e tecnologie tradizionali;

f) inclusione in Parco naturale di interesse nazionale o regionale;

g) inclusione in area dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura che non ha già ricevuto finanziamenti pubblici per gli stessi beni;

h) inserimento in Piano di recupero o Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

i) assoggettamento dell'immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 490/99, articoli 5 e 6;

l) finalità di salvaguardia, protezione e conservazione di aree di piantumazione e vegetazione di carattere locale.

2. Non sono ammissibili gli interventi che prevedono distruzione o trasformazione delle piantumazioni e della vegetazione di carattere locale.

Articolo 11

Riduzione e revoca del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 6 è proporzionalmente ridotto, se dalla rendicontazione finale emerge una spesa effettivamente sostenuta, inferiore al contributo stesso.

2. Il contributo è revocato se non vengono rispettati i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, con l'obbligo del beneficiario di restituire le somme già ricevute in acconto.

Titolo III

Norme transitorie e finali

Articolo 12

Regolamento

1. Le modalità di accesso ai contributi per le finalità della presente legge, l'esercizio dei poteri sostitutivi e le altre modalità di attuazione sono stabiliti con regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della bozza di regolamento.

2. Il regolamento per gli interventi di cui al Titolo I, definisce le linee guida per:

a) la redazione, in sede di formazione del Programma integrato, di cui al comma 1 dell'articolo 5, di un manuale, nel quale sono specificate le tecniche di intervento ed i materiali da utilizzare con costante riferimento alle carte del restauro;

b) la redazione da parte dei comuni del Piano del Colore per l'edilizia storica, distinto dal Piano del Colore dell'intero agglomerato urbano;

c) la redazione da parte dei comuni del Piano di manutenzione programmata, fondato sull'analisi dei materiali e delle tecniche, che comprende anche strade, piazze, scale, gradinate, balaustre, tessiture lapidee originarie, arredo di verde originario, valutati nell'ambito del contesto urbano.

3. Il regolamento, per gli interventi di cui al Titolo II, stabilisce:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, nonché la documentazione da allegare alla domanda ed i criteri di ripartizione dei fondi;

b) le categorie di opere finanziabili;

c) le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria;

d) le forme e le percentuali di contributo concedibile, nonché le modalità dell'erogazione;

e) i termini per l'ultimazione degli interventi finanziati;

f) i criteri per la selezione delle figure professionali addette alla catalogazione di cui all'articolo 4, assicurando procedure di evidenza pubblica;

g) modello della scheda per la catalogazione di cui all'articolo 4.

4. Il regolamento definisce, altresì, le modalità di intervento dei comuni per l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo 8 e l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Catalogazione Beni Ambientali di qualità paesistica

1. Nelle more dell'approvazione della legge che detta norme per il governo del territorio e dell'adozione del Piano territoriale regionale, in attuazione dell'accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Regioni del 19 aprile 2001, per le finalità di cui al punto 2 del suddetto accordo, è istituito il Catalogo dei beni paesistici ed ambientali.

2. Fanno parte del Catalogo i beni ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/99, articolo 146.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province, i Comuni e le Comunità Montane compilano il Catalogo di cui al comma 1, inserendovi i beni di cui al comma 2. Il catalogo è redatto su cartografia in scala 1:25.000.

4. La tutela dei beni di cui al comma 1 è assicurata dagli Enti locali sub-delegati ai sensi dell'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n.10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative

sub-delegate dalla Regione Campania alle Comunità Montane e Province con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali”.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Catalogo di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta un regolamento per la disciplina della valorizzazione dei beni inseriti nel Catalogo stesso.

Articolo 14

Norme in materia di linee guida della Pianificazione regionale

1. Fino all'adozione del Piano territoriale regionale ed all'entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta regionale, sono approvate le linee guida della Pianificazione regionale, redatte in coerenza con l'Accordo di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Le linee guida di cui al comma 1:

a) dettano i principi ai quali informare la Pianificazione regionale e provinciale;

b) prevedono i criteri di armonizzazione della pianificazione regionale con le previsioni dei Piani e dei Programmi regionali, nonché delle convenzioni stipulate a livello comunitario, anche in applicazione delle seguenti normative regionali, nazionali e comunitarie:

1) legge 8 agosto 1985, n.431 e successive modifiche e integrazioni;

2) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

3) decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

4) legge regionale 20 marzo 1982, n. 14;

5) legge regionale 27 giugno 1987, n. 35;

6) direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;

7) direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

8) delibere di Giunta regionale numeri 1404,1405,1406,1407 del 12 aprile 2002 relative all'Istituzione dei Parchi regionali;

9) decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 concernenti l'Istituzione dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento

- Vallo di Diano;

c) garantiscono e incentivano la tutela del patrimonio naturale, paesistico e ambientale, nonché dell'identità storica culturale del territorio, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti;

d) prevedono l'adeguamento della pianificazione paesistica;

e) riconoscono giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione delle diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale a fondamento delle loro identità;

f) stabiliscono e attuano politiche paesaggistiche volte alla protezione ed alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione di specifiche misure.

3. Le linee guida perseguono l'obiettivo del mantenimento delle caratteristiche dei valori costitutivi e delle morfologie nonché delle previsioni di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e, infine, della riqualificazione delle parti compromesse o degradate, per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Articolo 15

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si limita l'applicazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 35, comma 13, al solo esercizio finanziario 2002.

2. I Comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 15/02, articolo 35, comma 13, sono esclusi dai benefici della presente legge per l'anno solare 2002.

Articolo 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, con le risorse di cui all'Unità Previsionale di Base 1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di Bilancio.

Articolo 17

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Data 18 ottobre 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 1996).

Nota al titolo della legge

La L.R. n.3/1996 è la seguente: "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione della L. 17/2/1992, n.179"

Nota all'art. 1

L'art.158 del decreto legislativo n.490 del 29 ottobre 1999 è il seguente: "Art. 158. Colore delle facciate dei fabbricati

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. L'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la regione provvede all'esecuzione d'ufficio."

Il titolo II, capo I, del citato d.lgs.490/1999 è il seguente: "Art. 5 . Beni di enti pubblici e privati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.

5. I beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2."

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che detta norme in tema di: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4)."

All'art.155, comma 2, lettera b) così recita: "b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali."

Note all'art. 3

La legge 6 agosto 1967, n. 765 (in Gazz. Uff., 31 agosto 1967, n. 218), che detta: "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (1). Vedi, ora, la l. 28 gennaio 1977, n. 10. "all'art.17 stabilisce:" (1) Aggiunge l'art. 41-quinquies alla l. 17 agosto 1942, n. 1150."

Nota all'art. 4

L'art.149 del citato decreto legislativo n.112/1998 così recita: "Funzioni riservate allo Stato."

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312."

Note all'art. 5

La già citata legge regionale n.3/1996, agli articoli 7,8 e 9 così statuisce: "Art. 7 - Adozione - 1. Il programma integrato è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere dell'Unità Sanitaria Locale competente, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13(5/A), e limitatamente ai Comuni sismici o ammessi a consolidamento dell'abitato, del parere di cui agli articoli 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e 15 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9. Per il programma integrato nel quale siano compresi beni e località sottoposti a vincoli di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1 giugno 1939, n. 1089 deve essere acquisito preventivamente all'adozione il parere delle soprintendenze competenti.

2. Il programma integrato qualora concerna ambiti compresi, in tutto o in parte, nel perimetro di parchi deve essere munito dell'autorizzazione dell'autorità competente, ove richiesta.

3. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni interi e consecutivi, compresi i festivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Dell'eseguito deposito è data contemporaneamente notizia al pubblico mediante avviso da affigere all'albo pretorio comunale e da inserire almeno su un quotidiano a larga diffusione nonché mediante manifesti.

4. Entro il termine di trenta giorni dall'inizio del periodo di deposito possono essere presentate al comune osservazioni da parte di enti pubblici, istituzioni interessati, associazioni culturali e sindacali. Sono irricevibili osservazioni ed opposizioni presentate, anche sotto forma di istanze, di contributi e di proposte, dopo il termine suddetto.

5. Nel caso in cui il programma integrato non risulti conforme con il piano regolatore generale vigente o con il regolamento edilizio, entro dieci giorni dalla data della deliberazione esecutiva delle deduzioni in merito alle osservazioni e alle opposizioni, questo viene trasmesso alla Regione per l'approvazione.

Art. 8 - Approvazione comunale - 1. Il programma integrato conforme alle previsioni del piano regolatore generale e del regolamento edilizio vigenti, unitamente alla delibera di adozione, divenuta esecutiva, alle opposizioni ed osservazioni, è inviato prima dell'approvazione, a cura del sindaco, alla Regione la quale fa pervenire al comune, entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti, eventuali osservazioni, formulate ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47(6), dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore all'uopo delegato, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previa istruttoria congiunta dei Settori Urbanistica ed Edilizia Pubblica Abitativa.

2. Decorso il termine perentorio stabilito al comma 1, il consiglio comunale si pronuncia sui pareri acquisiti, sulle opposizioni ed osservazioni presentate al comune, sulle eventuali osservazioni formulate dalla Regione ed approva il programma integrato modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

Art. 9 - Approvazione regionale - 1. Il programma integrato che non rientra in quanto previsto dal precedente articolo 8, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'Assessore all'uopo delegato, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il comitato tecnico regionale, entro centoventi giorni dalla data di presentazione. (Omissis)*.

2. Nel caso di richiesta di modifiche il comune, con atto del proprio organo consiliare entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire il proprio avviso su di esse.

3. Qualora il consiglio comunale accolga le modifiche richieste, il programma è approvato. Uguale effetto produce il silenzio-consenso del consiglio comunale.

4. Ove invece il consiglio comunale confermi, con motivazioni puntuali le precedenti deliberazioni, la Giunta Regionale decide in via definitiva sul programma entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di conferma.

5. Nel caso di restituzione per integrazione o per rielaborazione il comune è tenuto a provvedere entro centoventi giorni dalla data di restituzione degli atti.

6. In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente comma il programma si intende decaduto a tutti gli effetti."

La L.R. n.3/1996, all'art.2, comma 6, così detta: "Qualora il programma interessi zone considerate omogenee A dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela per i singoli edifici, la volumetria complessiva dello stesso può essere maggiore di quella preesistente, in misura non superiore al cinque per cento, limitatamente alla realizzazione di nuovi servizi e attrezzature pubblici. Sono esclusi dal calcolo della volumetria i volumi tecnici."

La legge n. 84 del 19 aprile 1990 è la seguente: "Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi (1)."

Gli articoli 4,5 e 6 della citata L.R. n. 3/1996, così recitano: "Art. 4 - Elaborati - 1. Il programma integrato è costituito dai seguenti elaborati:

A) relazione illustrativa del programma integrato riferito a:

1) inquadramento del programma integrato nello strumento urbanistico vigente, nei piani a valenza vincolistica regionale e nazionale, in ogni atto di interesse sovracomunale, vigenti, nonché nel regolamento edilizio;

2) analisi e ricerche svolte per l'approfondimento dell'area e degli edifici interessati dal programma, con riguardo a:

a) la natura, la tipologia, lo stato degli edifici;

b) il rapporto tra elementi tipologici e costruttivi degli edifici e lo stato di conservazione degli stessi;

c) la destinazione d'uso degli edifici e i prevalenti aspetti socio-economici delle attività presenti;

d) le condizioni socio economiche degli abitanti;

e) il titolo di godimento degli alloggi;

f) la proprietà del patrimonio edilizio;

g) la consistenza degli spazi liberi pubblici e privati;

h) l'analisi degli standard e delle funzioni urbane presenti nell'area;

B) elaborati di analisi:

1) estratto del piano regolatore generale, nonché di ogni altro strumento urbanistico comunale, intercomunale e sovracomunale, vigenti;

2) copia del regolamento edilizio;

3) planimetria dell'area interessata disegnata su mappa catastale aggiornata, in scala non inferiore a 1:1000, riportante le quote planimetriche del terreno, la delimitazione dell'area interessata, i vincoli di ogni tipo e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti;

4) lo studio geologico-geotecnico prescritto dal Decreto ministeriale 11 marzo 1988, punto H e, per i comuni sismici o ammessi a consolidamento di abitato, i risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geognostiche prescritte dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (3);

5) rilievo particolareggiato, in scala non inferiore a 1:200, esteso alle coperture ed agli spazi esterni, comprensivo dei prospetti e delle principali sezioni degli edifici esistenti, e ricomposizione grafica dei fronti dei principali spazi urbani;

6) schede di rilievo tipologico catastale, delle singole unità immobiliari interessate da interventi di recupero, con individuazione dei dati catastali, dei nuclei familiari residenti nonché dei titolari delle attività produttive svolte;

7) quadro delle aree da cedere al Comune ai sensi della legge regionale 20 marzo 1982, n.14⁽⁴⁾ e D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modificazioni;

8) documentazione fotografica che riproduca adeguatamente lo stato dei luoghi;

C) elaborati di progetto:

1) planimetria e planovolumetrica, in scala non inferiore a 1:500, dell'area interessata dal programma, con indicazione degli interventi previsti;

2) planimetria in scala non inferiore a 1:500 o 1 :1000, estesa anche alle aree adiacenti, con evidenziazione delle eventuali varianti urbanistiche previste dal programma;

3) per gli interventi di recupero edilizio, planimetria in scala non inferiore a 1 :500 con indicazione, sulla base delle caratteristiche urbanistiche, architettoniche, gestionali e finanziarie delle unità minime di intervento;

4) planimetria in scala non inferiore a 1:200 degli edifici, con rappresentazione delle trasformazioni planimetriche, dell'eventuale riorganizzazione catastale, delle proprietà e delle destinazioni d'uso;

5) prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1 200 dei singoli edifici con l'individuazione, per gli edifici da recuperare, delle eventuali variazioni riguardanti la trasformazione della sagoma o della cubatura;

6) prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1 200 degli spazi urbani;

7) per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, gli elaborati dovranno essere rappresentati in scala non inferiore a 1:100, con rappresentazione di particolari costruttivi e/o figurativi artistici con rilievi grafici o fotografici;

8) stima di massima delle opere da eseguirsi, distinta per unità minime di intervento e canali di finanziamento utilizzati;

9) progetto di massima quotato riferito a:

a) interventi di restauro, di ristrutturazione, di sostituzione;

b) adeguamento di viabilità;

c) spazi di sosta e parcheggi;

d) rete fognante, idrica, telefonica;

e) rete elettrica e impianti di illuminazione pubblica;

f) strutture di servizio di nuovo impianto;

g) sistemazione delle aree verdi e degli spazi urbani pubblici e privati;

h) ogni altro intervento incluso nel programma;

10) estratti catastali con l'elenco dei proprietari e delle rispettive quote e imponibili;

11) normativa urbanistica, edilizia ed ambientale di attuazione;

12) schema di eventuale convenzione.

Art. 5 - Normativa gestionale - 1. La normativa gestionale deve contenere:

a) la documentazione attestante la proprietà;

b) la dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari delle aree e degli edifici interessati dagli interventi del programma, o in mancanza, il piano particellare di esproprio di aree e immobili;

c) la stima quantitativa, aggiornata al periodo di adozione del programma, dei nuclei familiari e delle attività produttive presenti nell'area oggetto di intervento nonché l'indicazione delle modalità di alloggio temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione;

d) l'elenco dei soggetti attuatori pubblici e privati;

e) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il comune, i soggetti attuatori e gli altri eventuali partecipanti al programma, i tempi e i modi di realizzazione e di controllo dei singoli interventi;

f) l'indicazione degli eventuali atti costitutivi di società a capitale misto pubblico-privato partecipanti al programma.

2. Per gli interventi di recupero relativi a singoli immobili composti da più unità immobiliari valgono le disposizioni dell'articolo 15 della legge 29 febbraio, n. 179(5).

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve avvenire contestualmente a quelle dell'insieme degli interventi previsti dal programma integrato.

Art. 6 - Piano di fattibilità finanziaria - 1. Il piano di fattibilità finanziaria deve:

a) elencare, per tutti gli interventi previsti dal programma, i finanziamenti ed i contributi, pubblici e privati, che concorreranno alla realizzazione delle opere nonché la relativa ripartizione tra i singoli soggetti attuatori. La quota di finanziamenti e di contributi pubblici deve essere distinta per:

1) tipi di finanziamento e contributi, statali e regionali, per l'edilizia residenziale, suddivisi tra quelli già concessi e quelli che si richiedono per l'attuazione degli interventi previsti dal programma;

2) finanziamenti e contributi, statali e regionali, previsti da specifiche leggi di settore;

b) documentare l'effettiva possibilità di utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi pubblici, alla data di adozione del programma, nonché dimostrare l'effettiva capacità d'investimento anche attraverso attestazioni di istituti finanziari e creditizi e polizze assicurative, correlata ai costi previsti per la realizzazione delle opere incluse nel programma;

c) contenere l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di cui alle leggi vigenti per accedere ai vari canali di finanziamento e contributi previsti per l'edilizia residenziale."

Nota all'art. 10

Gli articolo 5 e 6 del decreto legislativo n.490/1999 sono stati già citati.

Nota all'art. 13

L'art.146 del più volte citato decreto legislativo n. 490/1999 è il seguente: "Beni tutelati per legge"

(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144."

La L.R. n.10/1982 è la seguente: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe, ai sensi dell'art.1 della L.R.n.65/1981 "Tutele dei beni ambientali"

Note all'art. 14

La legge n.431/1985 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (1) "La L.R. n.14/1982 è la seguente: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, Il comma, della L.R. 1/9/1981, n.65"

La L.R. n. 35/1987 è la seguente: "Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana".